

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 16 febbraio 2022 ha fornito precisazioni in merito al regime fiscale applicabile alle somme erogate a titolo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (c.d. "RITA") agli aderenti alle forme pensionistiche complementari.

L'Agenzia in particolare ha chiarito:

1. che il conguaglio dell'imposta assoluta provvisoriamente all'atto dell'erogazione di un'anticipazione (sulla parte riferibile al montante maturato fino al 31.12.2006) può aver luogo in occasione dell'erogazione dell'ultima rata della RITA totale;
2. che la misura dell'aliquota applicabile ai sensi del c. 4-ter dell'art. 11 del d.lgs. 252/2005 non possa "cristallizzarsi" al momento dell'accettazione della richiesta della RITA, ma continui a degradare in ragione dell'aumentare dell'anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima.